



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO

Il Tribunale, nella persona del Giudice d.ssa Roberta Bonaudi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. promossa da:

(C.F. _____),
(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____,
e dell'avv. _____
; , elettivamente domiciliato in C/O
CUNEO presso il difensore avv. _____

ATTORE/I

contro

BANCA _____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____,
e dell'avv. _____
(: _____); , elettivamente domiciliato
in _____ CUNEO presso il difensore avv. _____

CONVENUTO/I

Alla udienza del 6.11.2012 il giudice assumeva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni definitive:

CONCLUSIONI ATTORI

Contesta le conclusioni di controparte e dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove. Precisa richiamando quelle di cui in citazione:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

Nel merito

- *Accertare l'inadempimento della Banca convenuta, e dichiarare tenuta e condannare Banca _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in _____, al pagamento a titolo risarcitorio in favore dei signori _____, _____, _____ e _____ della somma pari ad € 75.966,57, o di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;*

sempre nel merito, in via alternativa

- *Per le ragioni tutte esposte nella presente memoria e per quanto in atto di citazione, dichiarare la nullità dei contratti quadro e conseguentemente dichiarare la nullità delle la nullità delle quattro operazioni di investimento Lehman Brothers 2013 TV CPI, tutte avvenute in data 14.10.2003, e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare Banca _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in _____, alla restituzione, in favore dei signori _____, _____, _____, della somma pari ad € 75.966,57, o quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge _____.*
- **in via gradata, e senza recesso alcuno, nella sola ipotesi in cui si dovesse solo accogliere la domanda di nullità relativa alle negoziazioni non sorrette da documento scritto:**
- *dichiarare la nullità delle operazioni di investimento Lehman Brothers 2013 TV CPI del 14.10.2003 riconducibili alle signore _____ ed' _____, per le ragioni di cui al presente atto, e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare Banca _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in _____, alla restituzione, in favore delle signore _____ e _____, della somma pari ad 9.999,39 o quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.*
- **In ogni caso**

Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre IVA, CPA, e contributo forfetario ex art. 15 L.P. da distrarsi a favore del difensore antistatario.

come precisate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 CPC:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

Nel merito

- *Accertare l'inadempimento della Banca convenuta, e dichiarare tenuta e condannare Banca _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in _____, al pagamento a titolo risarcitorio in favore dei signori _____ della somma pari ad € 75.966,57, o di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;*

In via alternativa

- *Per le ragioni tutte esposte nella presente memoria e per quanto in atto di citazione, dichiarare la nullità dei contratti quadro e conseguentemente dichiarare la nullità delle quattro operazioni di investimento Lehman Brothers 2013 TV CPI, tutte avvenute in data 14.10.2003, e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare Banca Regionale Europea s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cuneo, Via Roma 13, alla restituzione, in favore dei signori _____, _____ e _____, della somma pari ad € 75.966,57, o quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge*

• **In ogni caso**

Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre IVA, CPA, e contributo forfetario ex art. 15 L.P. da distrarsi a favore del difensore antistatario.

CONCLUSIONI CONVENUTA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così decidere:

- **in via preliminare**: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o l'infondatezza e/o l'inammissibilità del diritto al risarcimento del danno azionato a titolo di responsabilità precontrattuale da parte dei Sigg.ri _____, _____ ed _____ nei confronti della Banca _____ per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, respingere la domanda attorea;
- **in via principale**: respingere tutte le domande formulate dai Sigg.ri _____, _____ ed _____ in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo la Banca _____ da ogni

avversaria pretesa;

- **in via subordinata**: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese:
 - (i) rideterminare e quantificare il danno risarcibile, alla luce delle considerazioni svolte in atti dalla scrivente difesa, valutando anche il dedotto concorso colposo dei Sigg.ri _____ e _____, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.;
 - (ii) disporre la compensazione del controvalore dei titoli obbligazionari oggetto di causa, nonché delle cedole incassate da parte dei Sigg.ri _____, ovvero - se del caso - disporre la restituzione in favore della Banca _____, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- **in via riconvenzionale**: condannare, nel caso di dichiarazione di nullità e/o inefficacia dei rapporti negoziali, i Sigg.ri _____ e _____ a restituire tutte le plusvalenze realizzate nelle operazioni finanziarie poste in essere con l'intermediazione della Banca _____, nonché dei titoli con la stessa negoziati, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- **in via istruttoria**: respinte e dichiarate inammissibili tutte le eventuali istanze istruttorie formulate da parte attrice, ammettere e:
 - a. disporre CTU contabile per accertare l'ammontare dell'eventuale beneficio fiscale che i clienti hanno percepito, a seguito delle perdite *de quibus*, in termini di abbattimento del *capital gain* registrato sulle plusvalenze degli altri investimenti;
 - b. disporre, in caso di contestazione, CTU al fine di verificare il controvalore dei titoli oggetto del presente giudizio, nonché degli accreditamenti cedolari maturati;
 - c. disporre CTU contabile al fine di determinare tutte le plusvalenze complessivamente registrate dai Sigg.ri _____ nell'ambito del rapporto negoziale per cui è causa e del quale, gli stessi attori, chiedono la declaratoria di nullità.
- **sempre in via istruttoria**: senza inversione dell'onere della prova e fatte salve le eccezioni sollevate da parte della Banca _____, si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze qui di seguito articolate:
 1. *“Vero che in data 26 ottobre 1994 il Sig. _____ ebbe a stipulare con la Cassa di _____ S.p.A. il contratto avente ad oggetto il servizio di ricezione, negoziazione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, come si evince dal sub doc. n. 1 che si rammostra al teste?”*

2. *“Vero che all’atto della stipulazione del rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio di ricezione, negoziazione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari il Sig. _____ dichiarò espressamente di non voler rilasciare le informazioni richieste sulla propria “situazione finanziaria” e sui propri “obiettivi di investimento”, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 1 che si rammostra al teste?”;*
3. *“Vero che, successivamente all’entrata in vigore del Dlgs n. 58/1998 (Testo Unico Finanziario) e del Regolamento n. 11522/1998, in data 10 febbraio 1999, Lei ha provveduto, in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 28 del Regolamento citato, a chiedere le informazioni al Sig. _____ in merito alla propria “situazione finanziaria”, nonché “esperienza in materia di investimenti”, “propensione al rischio” ed “obiettivi di investimento”, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 3 che si rammostra al teste?”;*
4. *“Vero che, in occasione dell’incontro avuto per la compilazione della scheda informativa del cliente di cui al capitolo che precede, il Sig. _____ ritenne opportuno non fornire le informazioni richieste, nonostante fosse stato chiarito che tale accertamento era compiuto nel suo esclusivo interesse, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 3 che si rammostra al teste?”*
5. *“Vero che in data 10 febbraio 1999, Lei ebbe a consegnare al Sig. _____ il documento sui rischi generali degli investimenti su strumenti finanziari, previsto dall’art. 28 comma 1 lettera b) del Regolamento Consob n. 11522/1998, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 4 che si rammostra al teste?”;*
6. *“Vero che, sebbene non fossero state rilasciate da parte del Sig. _____ le informazioni in merito alla propria “situazione finanziaria”, “esperienza in materia di investimenti”, “propensione al rischio” ed “obiettivi di investimento”, l’odierno attore era ed è un investitore esperto, con una consolidata esperienza in materia di investimenti su strumenti finanziari, nonché una elevata cultura finanziaria ed un elevato patrimonio mobiliare?”;*
7. *“Vero che nelle proprie scelte di investimento ed operatività su strumenti finanziari, il Sig. _____, chiedeva e soleva intrattenere ampi confronti e colloqui con Lei, in merito alle caratteristiche e tipologie degli investimenti che intendeva effettuare, dai quali emergeva una elevata cultura finanziaria del cliente stesso?”;*
8. *“Vero che le scelte di investimento venivano assunte in piena autonomia da parte del*

- Sig. _____, il quale decideva di propria sponte quali titoli acquistare e/o vendere?”;
9. “Vero che all’atto del conferimento dell’ordine di acquisto dei titoli obbligazionari Lehman 13 Float, per nominali Euro 60.000,00, effettuato dal Sig. _____ in data 14 ottobre 2003, Lei ha espressamente reso l’informativa circa il rating del titolo e la rischiosità dovuta all’acquisto di strumenti obbligazionari, facendo sottoscrivere altresì al cliente l’indicazione scritta a penna per cui confermava “di aver preso atto dei rischi della presente operazione che intendo comunque eseguire”, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 17 che si rammostra al teste?”;
10. “Vero che, sempre in data 14 ottobre 2003, Lei ebbe a segnalare la non adeguatezza dell’operazione, ricevendo da parte del Sig. _____ l’autorizzazione alla esecuzione dell’operazione, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 17 che si rammostra al teste?”;
11. “Vero che nel corso del mese di aprile dell’anno 2008, a seguito di incontri e di colloqui intercorsi con il Sig. _____, Lei ebbe a rappresentare i possibili rischi connessi alla difficile situazione dei mercati, con riguardo in particolare alle possibili perdita in linea capitale nel caso di vendita dei titoli obbligazionari emessi dalla Lehman Brothers, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 7 di parte attrice che si rammostra al teste? ;
12. “Vero che nel corso dei mesi tra l’aprile ed il settembre dell’anno 2008, il Sig. _____, pur essendo stato messo al corrente delle continue instabilità del mercato e nonostante le comunicazioni ricevute in ordine all’abbassamento del prezzo dei titoli Lehman Brothers detenuti in dossier, ha manifestato la volontà di mantenere i titoli obbligazionari, al fine di evitare il consolidamento di perdite? ”;
13. “Vero che il Sig. _____ le rappresentò in più occasioni la propria volontà di non voler vendere “in perdita” strumenti finanziari per non cristallizzare perdite in linea capitale?”
14. “Vero che in data 6 dicembre 1994 la Sig.ra _____ ebbe a stipulare con la Cassa di _____ S.p.A. il contratto avente ad oggetto il servizio di ricezione, negoziazione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, come si evince dal sub doc. n. 5 che si rammostra al teste?”
15. “Vero che all’atto della stipulazione del rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio di ricezione, negoziazione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari la

- titolo e la rischiosità dovuta all'acquisto di strumenti obbligazionari, facendo sottoscrivere altresì al cliente l'indicazione scritta a penna per cui confermava "di aver preso atto dei rischi della presente operazione che intendo comunque eseguire", come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 18 che si rammostra al teste?";
22. "Vero che, sempre in data 14 ottobre 2003, Lei ebbe a segnalare la non adeguatezza dell'operazione, ricevendo da parte della Sig.ra _____ l'autorizzazione alla esecuzione dell'operazione, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 18 che si rammostra al teste?";
23. "Vero che la Sig.ra _____ le rappresentò in più occasioni la propria volontà di non voler vendere "in perdita" strumenti finanziari per non cristallizzare perdite in linea capitale?";
24. "Vero che in data 13 dicembre 1994 la Sig.ra _____, ebbe a stipulare con la Cassa di _____ S.p.A. il contratto avente ad oggetto il servizio di ricezione, negoziazione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, come si evince dal sub doc. n. 9 che si rammostra al teste?"
25. "Vero che all'atto della stipulazione del rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio di ricezione, negoziazione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari la Sig.ra _____ dichiarò espressamente di non voler rilasciare le informazioni richieste sulla propria "situazione finanziaria" e sui propri "obiettivi di investimento", come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 7 che si rammostra al teste?";
26. "Vero che, successivamente all'entrata in vigore del Dlgs n. 58/1998 (Testo Unico Finanziario) e del Regolamento n. 11522/1998, in data 11 febbraio 1999, Lei ha provveduto, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 28 del Regolamento citato, a chiedere le informazioni alla Sig.ra _____ in merito alla propria "situazione finanziaria", nonché "esperienza in materia di investimenti", "propensione al rischio" ed "obiettivi di investimento", come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 11 che si rammostra al teste?";
27. "Vero che, in occasione dell'incontro avuto per la compilazione della scheda informativa del cliente di cui al capitolo che precede, la Sig.ra _____ ritenne opportuno non fornire le informazioni richieste, nonostante fosse stato chiarito che tale accertamento era compiuto nel suo esclusivo interesse, come risulta dal

- documento prodotto quale sub doc. n. 11 che si rammostra al teste?”*
28. *“Vero che in data 11 febbraio 1999, Lei ebbe a consegnare alla Sig.ra _____ il documento sui rischi generali degli investimenti su strumenti finanziari, previsto dall’art. 28 comma 1 lettera b) del Regolamento Consob n. 11522/1998, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 12 che si rammostra al teste?”;*
29. *“Vero che, sebbene non fossero state rilasciate da parte della Sig.ra _____ le informazioni in merito alla propria “situazione finanziaria”, “esperienza in materia di investimenti”, “propensione al rischio” ed “obiettivi di investimento”, l’odierna attrice era ed è una investitrice esperta, con una consolidata esperienza in materia di investimenti su strumenti finanziari, nonché una elevata cultura finanziaria ed un discreto patrimonio mobiliare?”;*
30. *“Vero che nelle proprie scelte di investimento ed operatività su strumenti finanziari, la Sig.ra _____ assumeva in piena autonomia quali titoli acquistare e/o vendere, affidandosi comunque alle scelte di investimento effettuate da parte del Sig. _____?”;*
31. *“Vero che all’atto del conferimento dell’ordine di acquisto dei titoli obbligazionari Lehman 13 Float, per nominali Euro 6.000,00, effettuato dalla Sig.ra _____ in data 14 ottobre 2003, Lei ha espressamente reso l’informativa circa il rating del titolo e la rischiosità dovuta all’acquisto di strumenti obbligazionari, facendo sottoscrivere altresì al cliente l’indicazione scritta a penna per cui confermava “di aver preso atto dei rischi della presente operazione che intendo comunque eseguire”, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 19 che si rammostra al teste ?”;*
32. *“Vero che, sempre in data 14 ottobre 2003, Lei ebbe a segnalare la non adeguatezza dell’operazione, ricevendo da parte della Sig.ra _____ l’autorizzazione alla esecuzione dell’operazione, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 19 che si rammostra al teste ?”;*
33. *“Vero che la Sig.ra _____ le rappresentò in più occasioni la propria volontà di non voler vendere “in perdita” strumenti finanziari per non cristallizzare perdite in linea capitale ?”;*
34. *“Vero che in data 27 dicembre 1994 la Sig.ra _____ ebbe a stipulare con la Cassa di _____ S.p.A. il contratto avente ad oggetto il servizio di ricezione, negoziazione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, come si evince dal sub doc. n. 13 che si rammostra al teste?”*

35. *“Vero che all’atto della stipulazione del rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio di ricezione, negoziazione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari la Sig.ra _____ dichiarò espressamente di non voler rilasciare le informazioni richieste sulla propria “situazione finanziaria” e sui propri “obiettivi di investimento”, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 13 che si rammostra al teste?”;*
36. *“Vero che, successivamente all’entrata in vigore del Dlgs n. 58/1998 (Testo Unico Finanziario) e del Regolamento n. 11522/1998, in data 11 febbraio 1999, Lei ha provveduto, in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 28 del Regolamento citato, a chiedere le informazioni alla Sig.ra _____ in merito alla propria “situazione finanziaria”, nonché “esperienza in materia di investimenti”, “propensione al rischio” ed “obiettivi di investimento”, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 15 che si rammostra al teste?”;*
37. *“Vero che, in occasione dell’incontro avuto per la compilazione della scheda informativa del cliente di cui al capitolo che precede, la Sig.ra _____ ritenne opportuno non fornire le informazioni richieste, nonostante fosse stato chiarito che tale accertamento era compiuto nel suo esclusivo interesse, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 15 che si rammostra al teste?”*
38. *“Vero che in data 11 febbraio 1999, Lei ebbe a consegnare alla Sig.ra _____ il documento sui rischi generali degli investimenti su strumenti finanziari, previsto dall’art. 28 comma 1 lettera b) del Regolamento Consob n. 11522/1998, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 16 che si rammostra al teste?”;*
39. *“Vero che, sebbene non fossero state rilasciate da parte della Sig.ra _____ le informazioni in merito alla propria “situazione finanziaria”, “esperienza in materia di investimenti”, “propensione al rischio” ed “obiettivi di investimento”, l’odierna attrice era ed è una investitrice esperta, con una consolidata esperienza in materia di investimenti su strumenti finanziari, nonché una elevata cultura finanziaria ed un discreto patrimonio mobiliare?”;*
40. *“Vero che nelle proprie scelte di investimento ed operatività su strumenti finanziari, la Sig.ra _____ assumeva in piena autonomia quali titoli acquistare e/o vendere, affidandosi comunque alle scelte di investimento effettuate da parte del Sig. _____?”;*
41. *“Vero che all’atto del conferimento dell’ordine di acquisto dei titoli obbligazionari*

Lehman 13 Float, per nominali Euro 3.000,00, effettuato dalla Sig.ra _____ in data 14 ottobre 2003, Lei ha espressamente reso l'informativa circa il rating del titolo e la rischiosità dovuta all'acquisto di strumenti obbligazionari, facendo sottoscrivere altresì al cliente l'indicazione scritta a penna per cui confermava "di aver preso atto dei rischi della presente operazione che intendo comunque eseguire", come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 20 che si rammostra al teste ?";

42. *"Vero che, sempre in data 14 ottobre 2003, Lei ebbe a segnalare la non adeguatezza dell'operazione, ricevendo da parte della Sig.ra _____ l'autorizzazione alla esecuzione dell'operazione, come risulta dal documento prodotto quale sub doc. n. 20 che si rammostra al teste ?";*

43. *"Vero che la Sig.ra _____ le rappresentò in più occasioni la propria volontà di non voler vendere "in perdita" strumenti finanziari per non cristallizzare perdite in linea capitale ?".*

Si indicano a supporto dei capitoli di prova avanti formulati i Sigg.ri A _____ C _____, P _____ S _____ e M _____ C _____.

- **sempre in via istruttoria**: fatte salve le considerazioni, eccezioni e difese svolte in atti, ove l'adito Tribunale lo ritenesse ammissibile, la Banca _____ insta affinché venga disposta per la verifica dei documenti prodotti quali docc. nn. 17bis, 18bis, 19bis e 20bis.
- **in ogni caso**, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

IN FATTO - IL PROCESSO

A marzo 2011 i signori _____, _____, _____ e _____ citavano in giudizio la BANCA _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Cuneo, allegando che, essendo clienti della Banca convenuta (in allora CASSA DI _____, filiale di Alba) e titolari di contratti di deposito titoli, durante un incontro tenuto il 14.10.2003, la _____ aveva consigliato loro e fatto acquistare loro obbligazioni LEHMAN BROTHERS TR13 TVCPI isin XS0176153350 per un controvalore complessivo di € 76.000,00; che in quella sede la sig. C _____ M _____, addetta all'ufficio titoli, non aveva in alcun modo chiarito le caratteristiche delle obbligazioni (in particolare, non aveva spiegato loro che trattavasi di un titolo speculativo e rischioso, consistente in una obbligazione corporate strutturata index linked, il cui interesse cedolare veniva pagato in base al tasso di inflazione); che nel corso del

2008, avendo essi appreso voci sulla forte crisi economica che avevano coinvolto banche statunitensi, avevano chiesto un consiglio alla _____ in ordine alla opportunità di provvedere alla vendita dei titoli; che il sig. P _____ S _____, impiegato presso la _____ di Alba, aveva consigliato loro di mantenere i titoli, monitorandoli in modo da poterli negoziare ad un prezzo più elevato; che, invece, pochi mesi dopo la rassicurazione ricevuta dalla Banca convenuta, la Banca emittente dichiarava il proprio default, con conseguente perdita dell'intero capitale da loro investito nelle obbligazioni.

In diritto, lamentavano:

- la inesistenza del contratto quadro, con conseguente violazione dell'art. 23 TUF e 30 Regolamento CONSOB 11522/1198 e nullità della operazioni di investimento;
- la mancanza della forma scritta degli ordini in violazione dell'art. 23 TUF in relazione agli ordini di _____;
- la responsabilità della Banca intermediaria per violazione degli obblighi di informazione, di cui agli articoli 21 TUF e 28/ 29 Regolamento CONSOB 11522/1998; infatti, la Banca al momento dell'acquisto delle obbligazioni, avrebbe taciuto la natura speculativa delle obbligazioni in esame, a fronte della loro natura strutturata, descrivendole come sicure e semplici in riferimento unicamente alla natura bancaria; la Banca non avrebbe tenuto adeguatamente informati i clienti sull'andamento del titolo, anzi rassicurandoli in ordine alla sua persistente bontà ancora ad aprile 2006; la Banca non avrebbe potuto dar corso alle operazioni di acquisto delle obbligazioni in oggetto in quanto palesemente inadeguate al profilo degli investitori per tipologia, oggetto e dimensione; la Banca non avrebbe richiesto agli attori le informazioni di cui all'art. 28 comma I e non avrebbe consegnato loro il Documento sui rischi in generale;
- la responsabilità della Banca ai sensi dell'art. 27 Regolamento CONSOB 11522/1998 avendo eseguito tutte e quattro le operazioni in conflitto di interessi senza alcuna illustrazione della natura e della estensione dello stesso;
- la responsabilità della banca per violazione dell'art. 8 del Regolamento CONSOB n. 1178/1998 per avere la Banca per avere dato esecuzione a ordini di acquisto di strumenti finanziari compiuti al di fuori dai mercati regolamentati senza alcuna preventiva autorizzazione specifica dell'investitore.

Si costituiva tempestivamente la BANCA _____ concludendo come in premessa. Replicava la Banca:

- che gli attori ad ottobre 1994 avevano tutto sottoscritto presso la filiale di Alba il contratto di negoziazione su strumenti finanziari;
- che a seguito della entrata in vigore del TUF e del Regolamento CONSOB 11522/1998, i rapporti contrattuali erano stati aggiornati: la Banca aveva infatti provveduto alla formalizzazione della "Scheda informativa" sul singolo cliente, il quale, peraltro, dichiarava di non voler rilasciare alcuna delle informazioni richieste, e aveva inoltre provveduto alla consegna del "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari";
- che nell'ambito di questi rapporti bancari, il 14.10.2003 gli attori avevano sottoscritto n. 4 ordini (prodotti sub 17, 18, 19, 20) nei quali, tra l'altro, era stata segnalata la inadeguatezza della operazione con l'espressa dichiarazione di conferma da parte degli investitori;
- che gli investitori all'epoca degli acquisti erano pienamente consapevoli di procedere all'acquisto di titoli LEHMAN, essendo peraltro persone esperte di mercati finanziari;
- che il default della LEHMAN BROTHERS era stato del tutto non prevedibile da parte degli intermediari finanziari *tenuto conto del fatto che sul mercato non vi erano affatto elementi che potessero in qualche modo condurre la Banca convenuta a ritenere rischiosi strumenti finanziari emessi da una Banca d'affari, il cui rating è sempre stato assolutamente positivo.*
- che l'eventuale violazione dei doveri informativi relativi alle specifiche caratteristiche del titolo negoziato ed all'inadeguatezza dell'operazione non poteva condurre alla risoluzione della singola operazione, pur avendo essa natura negoziale;
- che la domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale era prescritta ex art. 2947 C.C.
- che la Banca aveva in ogni caso diligentemente adempiuto ad ogni obbligo informativo (vedi pag. 28 comparsa costituzione e pag. 38 conclusionale): *Difatti, la Banca convenuta (come potrà anche essere confermato in questa sede da parte dei testi indicati):*
 1. ha diligentemente richiesto le informazioni "passive" ai Sigg.ri _____ e _____ all'atto della formalizzazione dei contratti di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (sub docc. nn. 1, 5, 9 e 13), aggiornando tali rapporti, a seguito della modifica intervenuta nel Regolamento Consob n. 11522/1998, ricevendo - in ogni caso - da parte degli odierni attori il rifiuto espresso a fornire le informazioni a loro richieste;
 2. ha diligentemente fornito le informazioni "attive" ai clienti, avendo illustrato loro:
 - a. *la rischiosità delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, mediante la regolare consegna del "documento sui rischi generali dell'investimento in strumenti finanziari";*

- b. la natura della specifica operazione (le cui caratteristiche sono richiamate nella scheda del prodotto, doc. n. 48), e cioè che si trattava di acquisto di obbligazioni:
- i. emesse dalla "Lehman Brothers Treasury Co B.V." e garantite dalla Lehman Brothers Holdings, Inc.;
 - ii. che prevedevano il pagamento di cedole fisse annue per i primi due anni e che, a partire dal terzo anno, l'obbligazione avrebbe corrisposto cedole annue indicizzate all'inflazione dello Stato Italiano, con rimborso del capitale alla scadenza il 10.10.2013;
 - iii. il cui rating attribuito dalle agenzie Moody's e Standard & Poor's era positivo (rispettivamente A1 e A+);
- c. i rischi e le implicazioni ad essa riconducibili, rappresentando che l'operazione di acquisto dei titoli obbligazionari veniva eseguita "fuori dai mercati regolamentati" e risultava essere "non adeguata".

Non può, quindi, in alcun modo essere messo in dubbio il fatto che i Sigg.ri _____ e _____ non conoscessero la natura ed i rischi delle obbligazioni acquistate: l'informativa in ordine alla natura dell'investimento ed ai rischi connessi è stata loro certamente resa, risultando per iscritto, su ogni singolo investimento, l'indicazione per cui essi dichiaravano di "aver preso atto dei rischi della presente operazione che intendo comunque eseguire" (cfr. docc. nn. 17, 18, 19 e 20).

D'altro canto la tipologia di investimento effettuata da parte dei Sigg.ri _____ e _____ non rappresentava affatto una rischiosità diversa rispetto a quella dei "normali" titoli obbligazionari, se non per il fatto che l'interesse cedolare veniva legato al tasso dell'inflazione italiana: "l'obbligazione ha pagato una cedola fissa annua pari al 7% del valore nominale il 1° anno e al 5% del valore nominale il 2° anno. A partire dal terzo anno l'obbligazione paga cedole annue variabili pari al valore di un tasso di inflazione italiana (variazione positiva dell'Indice CPI) + 1,50% del valore nominale. Il valore di tali cedole variabili non potrà comunque essere inferiore al 2% del valore nominale", cfr sub doc. n. 48. Le principali componenti di rischio del titolo erano di fatto collegate al rischio di "tasso d'interesse", "rischio opzione" e "rischio emittente", ovvero sia connessi alla tipologia di investimento.

(Le sottolineature sono nel testo originale).

-che durante l'evoluzione del rapporto non era dovuto alcun obbligo informativo e che la Banca non aveva assolutamente mai consigliato gli investitori inducendoli a non vendere i titoli ad aprile 2008;

-che, anche se gli ordini risultavano adeguati al profilo dell'investitore, era stato segnalato come non adeguato l'investimento, con conferma dell'ordine da parte del cliente;

-che non vi era alcun conflitto di interesse;

-che non vi era alcuna prova del danno subito, quantomeno in pendenza della procedura concorsuale della emittente;

-che non vi era prova che a fronte di una completa informazione gli attori si sarebbero determinati a non acquistare i titoli in oggetto;

-che dovevano in ogni caso essere detratti dalla misura del risarcimento del danno richiesto le cedole percepite, il valore residuo delle obbligazioni e il vantaggio fiscale conseguito dagli attori;

.-che era ravvisabile un concorso colposo degli investitori.

Concludeva come in premessa.

Nella memoria autorizzata ex art. 183 VI comma n. 1 CPC gli attori osservavano:

-che i contratti- quadro prodotti dalla Banca erano stati stipulati anteriormente al D.Lgs 58/1998 e non erano stati adeguati;

-che le schede informative cliente non erano state compilate;

-che il documento informativo sui rischi in generale non era stato consegnato ai clienti;

-che gli ordini scritti prodotti dalla Banca venivano disconosciuti in quanto riproduzioni non conformi agli originali fatti sottoscrivere dagli attori, privi della espressione, scritta a mano: "Vi confermo di aver preso atto dei rischi della presente operazione che intendo comunque eseguire".

-che era irrilevante la pregressa operatività finanziaria degli attori.

L'istruttoria veniva svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'escussione dei testi S P e C M .

IN DIRITTO

Domanda di risoluzione per inadempimento. Premessa.

Il rapporto intercorso fra le parti deve essere qualificato come mandato di intermediazione di valori mobiliari collegato ad un contratto, accessorio e in funzione servente, di deposito di titoli in custodia e amministrazione. Pertanto, risulta applicabile alla fattispecie l'insegnamento di Cass. SS.UU. n. 26724/07 e successive conformi, secondo cui "*in tema di*

intermediazione finanziaria, la violazione del dovere d'informazione del cliente di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzate alla prestazione di servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando un'esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso".

Recente giurisprudenza di merito ha tratto da tale arresto della Suprema Corte la conseguenza "(...) che i singoli ordini d'acquisto costituiscono atti dell'esecuzione dell'unico mandato, e non già contratti autonomi (s'intende, nel rapporto tra le parti in causa), il che esclude in partenza che le denunciate violazioni degli obblighi previsti dalla disciplina di settore costituiscano altrettante causa di invalidità (sub specie di nullità o di annullabilità) degli stessi ordini". (Cfr. Appello Torino, 13 ottobre 2010, n. 1494; Trib. Lecco sez. II, 12 gennaio 2010).

Di diverso avviso è questo Giudice (in conformità alla giurisprudenza seguita dal Tribunale di Cuneo), in quanto la finalità esecutiva dei singoli atti, posti in essere nell'ambito del rapporto di intermediazione finanziaria, non ne esclude la natura negoziale, con la conseguenza della possibilità di agire per la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del singolo ordine.

Dalla pronuncia della Suprema Corte di cui, sopra, poi, consegue che la responsabilità invocata dagli attori, attinenti non al momento genetico del contratto quadro, ma a singoli ordini compiuti in esecuzione dello stesso, è contrattuale e come tale certamente soggetta a prescrizione decennale.

Natura dei titoli acquistati.

Come emerge anche dalla "Scheda prodotto" allegata dalla Banca sub 48, i titoli acquistati dagli attori il 14.10.2003 erano obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse dalla LEHMAN BROTHERS TREASURY Co. e garantite irrevocabilmente da LEHMAN BROTHERS HOLDING Inc., che prevedeva il pagamento di cedole fisse annue per i primi due anni e, a

partire dal terzo anno, di cedole annue indicizzate all'inflazione, nonché il rimborso del capitale alla scadenza del 10.10.2013.

Le principali componenti di rischio del titolo sono il rischio di tasso di interesse, il rischio opzione e il rischio emittente. Rischio di tasso d'interesse: alla scadenza, il prezzo dell'obbligazione è pari al 1000% del valore nominale. Prima della scadenza un aumento dei tassi di interesse può comportare una riduzione del prezzo dell'obbligazione. Il rischio è tanto maggiore quanto più è lunga la vita residua a scadenza. Rischio opzione: l'obbligazione incorpora opzioni sull'indice CPI. Il valore di ciascuna cedola indicizzata all'inflazione dipende dal valore della relativa opzione alla data nella quale la cedola viene fissata. Prima dell'ultima data di rilevazione dell'indice CPI, una diminuzione del valore delle opzioni può comportare una riduzione del prezzo dell'obbligazione. Rischio emittente: un peggioramento della situazione finanziaria dell'emittente, del garante o del rating può comportare una diminuzione del prezzo dell'obbligazione.

Obblighi informativi a carico della Banca convenuta.

E' noto che l'art. 21, 1° co. TUF prevede che:

"1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità' dei mercati;*
- b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;*
- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;*
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività ."*

L'art. 28 Reg. CONSOB dispone:

"1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n.

3.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".

In base a tale normativa, l'intermediario ha l'obbligo "di assumere tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico (art. 21, comma 1, lett. b) T.U.F.) e, in modo più specifico, sugli strumenti finanziari offerti (art. 28, comma 2, Reg. Consob 11522/1998: c.d. know your merchandise rule) in modo tale da fornire all'investitore, prima di consigliare o eseguire qualsiasi operazione, adeguate informazioni sulla natura, sulle implicazioni e sui rischi la cui conoscenza sia necessaria per effettuare scelte consapevoli" (Tribunale di Lecco sez. II, 12 gennaio 2010) e ha l'onere di "provare di aver fornito all'investitore ogni informazione necessaria in merito alla natura del titolo acquistato, al rating riconosciuto dalle agenzie internazionali ed al rischio ad esso connesso, in modo che il cliente possa giungere alle proprie determinazioni in modo consapevole" (Tribunale di Forlì, 21 marzo 2009; vedi anche Corte Appello Torino 10 aprile 2012: *In un giudizio di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento di un servizio di investimento, l'accertamento della conformità dell'operato della banca alle prescrizioni normative primarie e secondarie, nonché agli obblighi contrattuali, deve essere svolto sulla base dell'art. 23 del TUF, in base al quale "spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". Gli obblighi informativi a carico della banca nei confronti dei clienti devono essere adempiuti sia nella fase iniziale del rapporto (c.d. obblighi informativi passiva: "know your customer rule") sia all'atto dello specifico ordine di acquisto di strumenti finanziari (cd. obblighi di informazione attiva: suitability rule). In tema di informativa della banca in favore del cliente nell'ipotesi di ordine di acquisto di strumenti finanziari, l'adozione di tutte le incombenze deve rispondere a criteri non burocratici, ma di effettività e concretezza: da ciò consegue che un'avvertenza di inadeguatezza dell'operazione formulata in maniera generica e formale non può considerarsi tale da porre il cliente in grado di comprendere l'effettiva portata dell'operazione posta da lui in essere, e la sua difformità rispetto ai propri obiettivi di investimento ed al proprio di rischio. L'eventuale rifiuto del cliente - che deve risultare da atto scritto - di fornire all'intermediario tutte le notizie utili*

circa la sua esperienza in materia, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, non esclude, in ogni caso, l'obbligo dell'intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione. In tema di obblighi informativi della banca nel caso di acquisto di strumenti finanziari, l'eventuale rifiuto del cliente di fornire all'intermediario tutte le notizie utili circa la sua esperienza in materia, non esclude bensì intensifica l'obbligo informativo in capo all'intermediario, dovendo quest'ultimo assumere prudenzialmente a riferimento una propensione al rischio minima, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, salvo il caso in cui quelle informazioni sia univocamente desumibili dalle precedenti scelte di investimento e, in generale, dal comportamento in precedenza tenuto dall'investitore. L'esecuzione pregressa di operazioni su titoli di rischio non è di per sé tale da attribuire al cliente caratteristiche personali corrispondenti a quelle dell'operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare Consob.).

Deve inoltre chiarirsi e precisarsi che *L'obbligo informativo posto dall'art. 28, secondo comma, Reg. Consob n. 11522/1998 è autonomo rispetto a quello di segnalazione di inadeguatezza dell'operazione previsto dall'art. 29 del medesimo regolamento: il dovere in capo all'intermediario finanziario di fornire informazioni specifiche ed appropriate in merito alla concreta operazione posta in essere col cliente, ed il cui onere della prova grava sull'intermediario stesso, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati: tali essendo anche coloro i quali, non rientrando in una delle speciali categorie menzionate nei regolamenti Consob (art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998), abbiano in precedenza investito in titoli a rischio. (corte Appello Torino 3 aprile 2012 che in motivazione spiega: ed infatti il primo (know your merchandise) è posto a carico degli intermediari autorizzati dalla suindicata disposizione a puntualizzazione dell'obbligo, a loro carico, di "operare in modo che" i clienti "siano sempre adeguatamente informati", a propria volta specificante quello più generale di osservanza di un comportamento ispirato a "diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati". Si comprende bene come esso, oltre che autonomo, sia pure assolutamente preliminare, siccome volto ad apprestare, da parte dell'intermediario finanziario all'investitore, il necessario ed indispensabile corredo informativo sulla specifica operazione sulla quale indirizzato, perchè egli possa operare le proprie scelte di investimento in modo consapevole e adeguatamente edotto; in funzione,*

pertanto, della conoscenza effettiva della operazione, necessariamente anteriore alla valutazione della sua eventuale (in)adeguatezza).

Inadempimento a tali obblighi informativi.

Assumono gli attori che la Banca non ha adempiuto a nessuno degli obblighi informativi di cui sopra, mentre la Banca, come si è anticipato, deduce di essersi comportata correttamente: *Difatti, la Banca convenuta (come potrà anche essere confermato in questa sede da parte dei testi indicati):*

3. *ha diligentemente richiesto le informazioni "passive" ai Sigg.ri _____ e _____ all'atto della formalizzazione dei contratti di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (sub docc. nn. 1, 5, 9 e 13), aggiornando tali rapporti, a seguito della modifica intervenuta nel Regolamento Consob n. 11522/1998, ricevendo - in ogni caso - da parte degli odierni attori il rifiuto espresso a fornire le informazioni a loro richieste;*
4. *ha diligentemente fornito le informazioni "attive" ai clienti, avendo illustrato loro:*
 - d. *la rischiosità delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, mediante la regolare consegna del "documento sui rischi generali dell'investimento in strumenti finanziari";*
 - e. *la natura della specifica operazione (le cui caratteristiche sono richiamate nella scheda del prodotto, doc. n. 48), e cioè che si trattava di acquisto di obbligazioni:*
 - iv. *emesse dalla "Lehman Brothers Treasury Co B.V." e garantite dalla Lehman Brothers Holdings, Inc.;*
 - v. *che prevedevano il pagamento di cedole fisse annue per i primi due anni e che, a partire dal terzo anno, l'obbligazione avrebbe corrisposto cedole annue indicizzate all'inflazione dello Stato Italiano, con rimborso del capitale alla scadenza il 10.10.2013;*
 - vi. *il cui rating attribuito dalle agenzie Moody's e Standard & Poor's era positivo (rispettivamente A1 e A+);*
 - f. *i rischi e le implicazioni ad essa riconducibili, rappresentando che l'operazione di acquisto dei titoli obbligazionari veniva eseguita "fuori dai mercati regolamentati" e risultava essere "non adeguata".*

Non può, quindi, in alcun modo essere messo in dubbio il fatto che i Sigg.ri _____ e _____ non conoscessero la natura ed i rischi delle obbligazioni acquistate: l'informativa in ordine alla natura dell'investimento ed ai rischi connessi è stata loro certamente resa, risultando per iscritto, su ogni singolo investimento, l'indicazione per cui essi dichiaravano di "aver preso

atto dei rischi della presente operazione che intendo comunque eseguire” (cfr. docc. nn. 17, 18, 19 e 20).

Dunque, la Banca assume di avere sia acquisito le informazioni dai clienti (che si rifiutarono di renderle) sia fornito le informazioni ai clienti in ordine alla singola operazione del 14.10.2003.

Dalla documentazione prodotta emerge, in effetti, che la Banca provvedeva, a settembre 1999 (e quindi in data decisamente remota rispetto al momento dell’acquisto in oggetto), a richiedere ai clienti informazioni sia di carattere generale e sulla situazione finanziaria, sia specificamente sulla esperienza in materia di investimenti, sulla propensione al rischio e sugli obiettivi di investimento, e che i clienti attuali attori non ritennero opportuno fornire le informazioni richieste: le schede sono datate e sottoscritte dagli attori che non possono contestarne il contenuto affermando che le schede non erano completate (non lo erano appunto perchè essi rifiutarono di fornire le informazioni necessarie per completarle).

Non può invece ritenersi provato l’adempimento dell’obbligo di informazione del cliente in ordine al prodotto finanziario oggetto dell’ordine di acquisto, e ciò a prescindere dal fatto che lo stesso fosse o meno adeguato al profilo dell’investitore. Anzi, l’informazione base sulle caratteristiche del titolo e sui suoi profili di rischio è prodromica alla valutazione circa la sua adeguatezza o meno a quello specifico investitore e ai suoi specifici obiettivi di investimento in quel momento.

Ebbene, come allegato dagli attori, nulla fu loro spiegato sulle obbligazioni LEHMAN che andavano ad acquistare, come emerge dalle dichiarazioni dei testimoni escussi: S _____
P _____. *Nel 2003 mi occupavo di private banking ed ero gestore di relazioni con la clientela. Conosco molto bene gli attori, da circa 13/14 anni.*

Ho parlato io con loro in occasione degli acquisti del 14.10.2003; preciso che il mio referente familiare era più che tutto il sig. _____ : Il mio ruolo all’epoca era il contatto con il cliente, poi le operazioni materiali relative alle compravendite dei titoli erano demandate ai funzionari della banca in filiale. Quindi non posso confermare che ci siamo parlati proprio il 14.10.2003. Gli ordini quindi non furono firmati in mia presenza. Quindi confermo che all’epoca c’era una diversità di personale bancario tra chi discuteva con il cliente l’operazione e chi materialmente gli faceva firmare l’ordine.

Io all’epoca parlai solo con il sig. _____. Obiettivamente non ricordo in particolare quell’incontro dal quale poi è sfociato l’acquisto.

Non ricordo quali informazioni diedi o quali domande fece il sig. _____ in relazione a quella specifica operazione di acquisto LEHMAN.

C. _____ M. _____, Sono impiegata _____ dal 1981. Conosco gli attori. Ho predisposto io gli ordini di acquisto per cui è causa. Io mi sono limitata ad eseguire gli ordini materialmente; non era mia competenza trattare con i signori che erano seguiti dall'ufficio private che però non poteva inserire materialmente gli ordini nel sistema.

Generalmente i signori venivano in sportello ed indicavano già loro i titoli che volevano acquistare. Non ricordo in particolare questo caso. Prendo visione del doc. I attoreo e confermo che è uno degli ordini da me compilato. ADR giudice su chi decidesse se far firmare nella parte sulla offerta fuori sede piuttosto che sulla inadeguatezza, il teste risponde: io stampavo l'ordine e lo facevo sempre firmare nelle due parti previste. Prendo visione del doc. 17 di parte convenuta. ADR Giudice su chi abbia inserito la dizione a mano: ho scritto io materialmente quella espressione a mano secondo disposizioni che avevamo secondo cui quando i titoli non erano titoli di stato si doveva scrivere questa frase, anche se i titoli erano di buon rating in quel momento.

Prendo atto che il doc. 1 attoreo è diverso dal doc. 17 convenuto: io posso solo dire che io compilavano e facevo firmare tre originali con la carta copiativa. Non mi viene assolutamente in mente la ragione per cui la espressione che ho scritto io a mano c'è solo su una delle copie prodotte. Io inserivo al terminale i dati dell'acquisto (numero dossier, tipo di titolo, acquisto o vendita) e il terminale compilava l'ordine e lo stampavo. Siccome i signori erano seguiti dall'ufficio private banking non era mio compito spiegare loro nulla dell'ordine; lo compilavo secondo le loro richieste e secondo le indicazioni che avevo dalla direzione. ADR inserendo l'isin del titolo veniva automaticamente fuori la crocetta sulla dizione "fuori dei mercati regolamentati". Ribadisco che non so spiegare come la copia per il promotore riporti la dizione che non viene riportata nella copia per la filiale.

La Banca non ha dunque affatto provato i suoi assunti, ossia di avere informato in modo completo, effettivo e chiaro, gli investitori sulle caratteristiche e sui rischi delle obbligazioni in oggetto, informazioni che –si ribadisce- prescindono dalla qualifica di inadeguatezza e che anche dalla maggiore o minore esperienza dei clienti in materia di strumenti finanziari, atteso che si tratta di obbligo informativo basilare e doveroso per ciascuna singola operazione e con riferimento al momento in cui la stessa viene posta in essere.

Per altro verso, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza, l'obbligo informativo nei riguardi del cliente non è soddisfatto dalla consegna del documento sui rischi generali di

investimenti in strumenti finanziari, perché tale documento, che pur rientra tra quelli che devono essere consegnati al cliente, è solo finalizzato ad una conoscenza generale della tipologia degli strumenti finanziari, senza tuttavia alcuna attinenza con quella informazione specifica su di un determinato strumento possibile oggetto di negoziazione (v. sul punto, Trib. Lecco, cit., Trib. Milano, 25.7.2005, n. 8671, Trib. Trani, 10 ottobre 2006, Trib. Torino, 21 marzo 2005).

La banca convenuta si difende affermando di avere fornito comunque adeguate informazioni avendo fatto sottoscrivere al cliente l'informativa di inadeguatezza – unitamente al relativo ordine espresso di acquisto, sebbene poi in modo assolutamente contraddittorio, neghi che l'acquisto in oggetto fosse inadeguato rispetto agli attori e alla data degli ordini.

In ogni caso, a prescindere dalla contraddittorietà di tale impostazione difensiva, l'informativa in oggetto sarebbe costituita dalla dichiarazione, **scritta a mano dalla funzionaria di banca** nei quattro ordini 14.10.2003 del seguente tenore letterale: *Vi confermo di aver preso atto dei rischi della presente operazione che intendo comunque eseguire.* (vedi doc. 17bis, 18 bis, 19 bis e 20 bis). La dizione si trova sugli originali per il promotore finanziario prodotti dapprima in copia e poi in originale, mentre non esiste sulla copia per la filiale prodotta in fotocopia dagli attori; tale circostanza, che non trova spiegazione nella testimonianza della sig. C.

–la quale provvede a compilare l'ordine in tre originali mediante copia carbone- sarebbe già di per sé sufficiente a privare di qualsiasi rilevanza la dichiarazione che dovrebbe provenire dal cliente, ma che chiaramente con tutta evidenza non era riportata in origine perché in questo caso sarebbe chiaramente visibile anche sull'originale per la filiale prodotto dagli attori.

Chi, come e quando la dizione sia stata scritta è fatto che qui poco rileva, tenendo anche conto che, comunque, l'obbligo informativo non può ritenersi soddisfatto dalla sola segnalazione recante l'apodittica dicitura " *Vi confermo di aver preso atto dei rischi della presente operazione che intendo comunque eseguire*", laddove, come nel caso di specie, sia mancata una adeguata illustrazione all'investitore "delle ragioni che stanno alla base di tale segnalazione, sia per la rischiosità dei titoli nei quali dovrebbe investire, sul piano oggettivo, sia in riferimento al profilo soggettivo dell'attitudine al rischio del cliente" (Tribunale di Lecco, cit.). "Nell'ambito di una interpretazione "comunitariamente orientata" una avvertenza di inadeguatezza dell'operazione formulata in maniera generica e formale non può considerarsi tale da porre il cliente in grado di comprendere l'effettiva portata dell'operazione posta da lui in essere e la sua difformità rispetto ai propri obiettivi di investimento ed al proprio profilo di rischio" (Appello Torino, sez. I, 22 giugno 2010, n.

995). Da ultimo, la stessa Corte di Cassazione ha affermato (sentenza n. 6142 del 19.04.2012 in motivazione) che *la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza - conseguente alle informazioni ricevute - della rischiosità dell'investimento e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 2006/13212; 2009/12138 in motivazione; 2010/23495), tenuto anche conto della mancanza di prova specifica, come rilevato dal giudice di appello con valutazione non censurata dalla ricorrente, sul contenuto delle informazioni fornite dalla banca.*

L'analiticità, la specificità e la completezza di tali ragioni, che giustificavano la segnalazione di inadeguatezza, non sono state né adottate né dimostrate dalla banca, la quale anzi ha negato che l'operazione fosse non adeguata e che ora non può avvalersi di tale segnalazione per provare di avere fornito ai clienti adeguate informazioni sulla natura, caratteristiche e rischiosità della singola operazione. Anzi, la circostanza, riferita dal teste sig. C secondo cui le istruzioni erano di apporre tale espressione in tutti i casi nei quali venisse recepito un ordine di acquisto di titoli non di Stato rende l'idea di quale fosse la effettività, concretezza e adeguatezza della informazione fornita ai clienti.

E' dunque provata la violazione degli obblighi specifici sanciti dall'art. 28 del reg. CONSOB n. 11522/98 e di quelli più generali di correttezza e diligenza previsti dall'art. art. 21 TUF e 26 reg. CONSOB citato.

Quanto al nesso di causalità deve ritenersi che *non vi è dubbio che il nesso di causalità debba essere provato dal danneggiato, ma è del pari certo che gli attori hanno assolto il relativo onere; il danno, costituito dalla perdita del capitale investito, è causalmente, ed evidentemente, derivato dall'ordine di acquisto, effettuato senza la consapevolezza, che sono un'adeguata informazione, positivamente dimostrata inesistente, avrebbe fondato* (Corte Appello Torino 27 novembre 2009): tenuto conto che la Banca non ha fornito le informazioni corrette sulla natura e sulle caratteristiche e sui rischi connessi alle obbligazioni; che quindi gli attori non hanno neppure potuto esprimere un consenso informato, rassicurati semplicemente dalla bontà dei titoli perchè bancari, sicché l'acquisto è avvenuto "al buio" sulla base della sola informazione della Banca (allegata dagli attori e non smentita dalle prove assunte che anzi hanno dimostrato una totale assenza di informazioni) circa la sicurezza e semplicità dei titoli acquistati, appare evidente che il danno è dipeso dalla disinformazione della banca e che gli attori non avrebbero proceduto all'acquisto se avessero conosciuto le

reali caratteristiche dei titoli. (vedi anche Corte Appello Torino 28 luglio 2009: *Il nesso di causalità tra il comprovato inadempimento della banca intermediaria ed il danno, da provare dall'investitore anche sulla base di presunzioni, deve essere ritenuto, ad avviso di questa Corte, secondo un criterio di regolarità causale coerente con un ordinario atteggiamento di un investitore, di normale prudenza e debitamente informato, sulla base della riconducibilità dell'investimento, risoltosi nella perdita lamentata, all'esclusiva grave carenza di informazione alcuna in ordine all'effettivo livello di rischio dello strumento finanziario negoziato.*).

L'accertamento della responsabilità della banca per tale violazione primaria rende superfluo l'esame degli ulteriori profili dedotti.

Né risulta addebitabile agli attori alcun comportamento colposo rilevante ai sensi dell'art. 1227, primo comma c.c., per non avere venduto prontamente i titoli ad aprile 2008 (allorquando essi sarebbero stati informati dei rischi connessi alle obbligazioni LEHMAN). È pur vero che *Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, solo se non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio: nel qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità.* (Cassazione civile, sez. I , 29 dicembre 2011, n. 29864), ma è altrettanto vero che nel caso di specie risulta che gli attori si attivarono per chiedere informazioni alla Banca circa la situazione delle obbligazioni acquistate, e il funzionario non solo li rassicurò circa il fatto che la Banca, pur essendo "chiacchierata", sarebbe stata sicuramente salvata dal *default*, ma li sconsigliò dal procedere alla vendita ("Si rischia veramente di regalarlo"); sicché non solo è stata dimostrata la diligenza dei clienti nell'assumere informazioni precise, ma anche la "leggerezza" della Banca nel consigliare la conservazione dei titoli. (vedi mail doc. 7 attori).

Inoltre, appare evidente che *Se non è possibile sostenere che l'intermediario abbia l'obbligo di informare il cliente dell'andamento del titolo successivamente all'acquisto, riesce difficile sostenere il concorso di colpa del cliente per non essersi costantemente informato della quotazione del titolo stesso per poter assumere iniziative idonee a limitare il danno.* (Tribunale Napoli 9 novembre 2009).

Né costituisce comportamento colposo rilevante ai sensi dell'art. 1227, primo comma c.c., il rifiuto (peraltro riferito al 1999) dei clienti di rendere le informazioni circa il loro profilo di investitori. Tale rifiuto, legittimo, non incide in alcun modo nè sull'inadempimento, pacifico e totale, dell'obbligo dell'intermediario di fornire al cliente una informazione chiara, effettiva e completa del prodotto finanziario che si propone di acquistare, nè sulle conseguenze del mancato adempimento e sui conseguenti danni. (vedi Tribunale Trapani 29 luglio 2010: *L'art. 21 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 stabilisce che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, imponendo all'operatore di farsi parte attiva nella richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza e la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, e di informare adeguatamente il cliente al fine di porlo nelle condizioni di effettuare consapevoli e ragionate scelte di investimento e disinvestimento, e le disposizioni concernenti le informazioni e le operazioni non adeguate vanno applicate anche quando il servizio prestato dall'intermediario consista nell'esecuzione degli ordini dell'investitore. Il rifiuto del cliente di fornire notizie utili per definire il profilo di rischio non si configura come fatto idoneo a giustificare eventuali errori di valutazione commessi dalla banca, atteso che, in tale ipotesi, l'intermediario, nell'esercizio dell'attività professionale, è tenuto ad attenersi prudenzialmente al profilo virtuale della categoria dell'investitore-risparmiatore.*).

Conseguenze.

In conseguenza dell'inadempimento come sopra ritenuto, la Banca convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni, consistenti nel capitale fornito dal cliente per l'acquisto dei titoli che, a seguito della dichiarata insolvenza dell'emittente, hanno perduto il loro valore di mercato (capitale pari a euro 59.968,10 per _____ ; euro 5.999,10 per _____ ; euro 3.000,83 per _____ ; euro 6.998,54 per _____)

Da tale importo non può detrarsi alcuna somma per effetto degli eventuali pagamenti totali o parziali che gli investitori potrebbero trarre nell'ambito della procedura concorsuale della emittente, atteso che non è provato dalla Banca convenuta nè che gli attori si siano

effettivamente insinuati nel passivo, nè che abbiamo già ottenuto un riparto parziale, nè tanto meno se vi sia e in quale misura una prospettiva concreta di essere soddisfatti in quella sede. Ogni somma che potrebbe essere distribuita tra i creditori è non liquida nè certa e non può pertanto essere in questa sede computata a riduzione della misura del risarcimento dei danni. Peraltro, a seguito della restituzione dei titoli alla Banca convenuta (come da sua domanda), la stessa potrà subentrare agli attori ed ottenere il riparto dalla procedura concorsuale americana. Né vanno computati eventuali ed astratti vantaggi fiscali conseguiti dagli attori, atteso che la loro sussistenza è meramente allegata in via ipotetica dalla convenuta.

Quanto all'importo delle cedole incassate in corso di rapporto, si osserva che:

-l'ammontare delle cedole emerge dal doc. 50 di parte convenuta che è solo **parzialmente leggibile** ma che non è contestato dagli attori; secondo tale documento (escludendo i decimali perchè non sono leggibili) ha incassato € 6.222,00; € 725,00; € 131,00 e € 621,00;

-l'ammontare delle cedole incassate deve essere detratto, *siccome non integranti frutti civili, rilevanti ai fini della disciplina restitutoria dell'indebito: di ciò, infatti, non trattandosi per l'accertamento inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi informativi, comportante la sua responsabilità risarcitoria e pertanto detta detrazione rilevando ai fini della determinazione del danno, in guisa di "compensatio lucri cum damno", attesa la dipendenza diretta ad immediata della percezione delle cedole, quale vantaggio, così come il danno conseguito, dall'accertato inadempimento, quali suoi effetti contrapposti* (Corte Appello Torino 3 aprile 2012).

Trattandosi di debito di valore (risarcimento danni), conformemente all'insegnamento di Corte di Cassazione SSUU n. 1712 del 17.02.1995, la somma deve essere maggiorata della rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT, nonché degli interessi legali sulla summa via via annualmente rivalutata dal giorno degli ordine.

Spese di lite.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, previo controllo di congruità della nota depositata, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 684/11 R.G.T. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

1) DICHIARA tenuta e condanna la Banca convenuta al pagamento, in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento, delle seguenti somme:

a _____: euro 53.746,10 oltre rivalutazione dal 14.01.2003 e oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;

a _____: euro 6.273,54 oltre rivalutazione dal 14.01.2003 e oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;

a _____: euro 5.378,10 oltre rivalutazione dal 14.01.2003 e oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;

a _____: euro 2.869,83 oltre rivalutazione dal 14.01.2003 e oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;

2) CONDANNA gli attori alla restituzione, in favore della Banca convenuta, delle obbligazioni per cui è causa;

3) RESPINGE ogni altra domanda formulata dalle parti;

4) CONDANNA la convenuta al rimborso, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 8.500,00 oltre CPA e IVA e oltre € 571,45 per anticipazioni esenti, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario ex art. 93 CPC.

Cuneo, 15 gennaio 2013

Il Giudice
dott. Roberta Bonaudi